

UNIONE DEI COMUNI

“I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS”

**Provincia SUD SARDEGNA**

Sede legale:Via Mannu 32, 09010 Siliqua (CA)- Sede operativa: c/o Comune di Vallermosa, Via Adua n. 2, 09010 Vallermosa CA

Tel.: 0781/1866628– CF/P.Iva: 03166750921

e-mail: unione.com.nurmonteiddaefanaris@gmail.com – pec: [u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it](mailto:u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it)

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E**

**DELLE ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08**

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di ottobre, in VALLERMOSA, presso la sede operativa dell'Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, sita Via Adua 2, si sono costituiti:

**L’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”**, rappresentata dalla Dott.ssa Lucia Tegas, Segretario dell’Unione, nata a Talana (NU) il 29/11/1956, in nome per conto e nell’interesse del quale agisce, in qualità di **Datore di Lavoro** dell’ Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, sita Via Adua 2, codice fiscale 03166750921 - partita IVA 03166750921;

**E**

Il Dott. Gianfranco Picchiri, nato a Cagliari il 01/07/1957 e ivi residente in Via Montecassino 44, in qualità di **Medico specialista in Medicina del Lavoro** con studio in Sanluri, Via Muraglia 104, codice fiscale PCCGFR57L01B350O - partita IVA 02266910922;

**TRA I QUALI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO

Il dott. Gianfranco Picchiri s’impegna ad assolvere all’incarico di medico competente dell’dell'Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, sita Via Adua 2 per la durata di **anni DUE (mesi 24)**a decorrere dalla data del 12 ottobre 2020. Alla scadenza di tale termine la prestazione si intenderà conclusa e l’eventuale ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contatto oltre detto termine di scadenza dovrà risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Medico nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

**ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO.**

L’incarico verrà svolto in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 ed avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a visita sanitaria;
2. Effettuazione della sorveglianza sanitaria con l’adozione dei protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, con richiesta eventualmente accertamenti diagnostici o consulenze specialistiche in occasione delle visite mediche preventive o periodiche;
3. Attività di consulenza con partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione aziendale per la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro;
4. Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi redatta congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
5. Collaborazione con il datore di lavoro all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e all’organizzazione del servizio di primo soccorso;
6. Comunicazione delle informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria informando ciascuno dei risultati e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
7. Comunicazione per iscritto dei risultati anonimi collettivi allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria effettuato;

Al fine di ottimizzare e ridurre i tempi le visite mediche potranno essere effettuate presso la struttura dell’Ente con l’ausilio di strumentazione portatile o potranno essere effettuate direttamente presso lo studio del Dott. Gianfranco Picchiri. Eventuali accertamenti diagnostico-strumentali straordinari, non previsti dal protocollo sanitario e che si dovessero rendere necessari in specifici casi, restano a carico del datore di lavoro.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL MEDICO

Il Dott. Gianfranco Picchiri fornirà al datore di lavoro i giudizi di idoneità specifica alle mansioni relative ai dipendenti visitati preventivamente e periodicamente. Egualmente per le prescrizioni medico-legali, il datore di lavoro provvederà alla consegna ai singoli lavoratori di ogni comunicazione loro dovuta fatta pervenire in maniera riservata, dal Medico competente.

L’elenco nominativo dei lavoratori da sottoporsi ad eventuale sorveglianza sanitaria sarà individuato dal Medico Competente di concerto con il Responsabile del Settore AA.GG.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Medico competente il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il Medico è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro dovrà informare tempestivamente il Medico di ogni variazione che intervenga a livello dell’ambiente di lavoro, modificazione di impianti macchinari nonché di qualsiasi situazione influente sulle condizioni di lavoro. Dovranno altresì essere comunicati mutamenti di prestazione di lavoro, nonché nuove assunzioni e dimissioni del personale stesso. Il datore di lavoro si impegna ad informare i propri dipendenti circa gli appuntamenti per le indagini e gli accertamenti sanitari a cui gli stessi saranno sottoposti.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il presente incarico è stabilito in **€. 1.000,00 per onorario comprensivo della ritenuta d’acconto per l’esecuzione delle prestazioni in loco** esente I.V.A., ai sensi dell’art 10 c.1 n. 18 del DPR 633/72, da liquidarsi entro 30 gg. dalla presentazione di regolari fatture unitamente a una relazione da parte del prestatore relativamente all’attività svolta, riscontrata dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

Le fatture dovranno essere intestate all’ Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, Via Adua 2, 09010 Vallermosa (SU) Cod. Fiscale 03166750921031 - P. IVA 03166750921 - codice ufficio UF9MB5;

Le parti, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, nel rispetto integrale e sostanziale della normativa introdotta dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il Dr. Gianfranco Picchiri, in applicazione del sopraccitato art. 3 della legge 136/2010, si obbliga a comunicare all’Amministrazione, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa di cui alla presente convenzione; entro il medesimo termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**ART. 6 - RIMBORSO SPESE**

Non è previsto alcun rimborso spese a qualunque titolo per l’espletamento dell’incarico.

ART. 7 - REVOCA

Nel caso in cui si verifichino comprovate situazioni di non collaborazione ovvero disattenzione agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Medico Competente si riserva di recedere dalla presente convenzione, dandone motivata e tempestiva comunicazione a stretto giro di posta. Il datore di lavoro si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l’adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Medico alcun diritto al risarcimento di danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI

L’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, informa il Medico Competente che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento di obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Cagliari, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 10 - ACCETTAZIONE

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, trattenuta in originale per ciascuna parte contraente.

Letto, approvato e sottoscritto

Vallermosa, \_\_ ottobre 2020

Il Professionista Incaricato Il Datore di Lavoro

(Dott. Picchiri Gianfranco) (Dott.ssa Tegas Lucia)